

# DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CERVO NELL'ATC BARISCIANO

## *Sommario*

Art.1 Finalità .....	3
Art. 2 - Distretti, Unità di Gestione e Aree di Unità di Gestione.....	3
Art.3 - Figure tecniche dei Distretti e delle AdG del Cervo.....	4
Art.4 Compiti del Responsabile di DgC e di AdG .....	4
Art.5 Accesso ai DgC e alle AdG.....	5
Art.6 - Consegna dei contrassegni .....	6
Art.7 - Gruppi per la caccia di selezione .....	6
Art.8 - Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento.....	6
Art.9 - Piano di prelievo.....	7
Art. 10 - Graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi .....	7
Art.11 - Prezzario per l'assegnazione dei capi Cacciatori residenti in Regione Abruzzo ATC Barisciano .....	10
Art. 12 – Prezzario per l'assegnazione dei capi a Cacciatori NON residenti in Regione Abruzzo - ATC Barisciano.....	12
Art.13 - Pagamento contributo per capo assegnato .....	14
Art. 14 - Comportamento del seleggiatore di selezione .....	14
Art.15 - Modalità di caccia .....	14
Art. 16 - Realizzazione appostamenti di caccia .....	15
Art. 17 - Registrazione uscite di caccia.....	16
Art. 18 - Abbattimenti.....	16
Art. 19 - Verifica e Registrazione capi abbattuti.....	17
Art.20 - Definizione delle classi di sesso ed età .....	18
Art. 21 - Sanzioni.....	19
Art. 22 Tutela dell'Orso Bruno Marsicano e territori area natura 2000 e ZPE 1.....	19
APPENDICE 1 .....	19

Approvato con Delibera di Comitato di Gestione n 7 del 30 / 10 /2024



## Art.1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia di selezione alla specie Cervo (*Cervus elaphus*) all'interno del territorio dell'ATC Barisciano, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo 2020-2024 adottato con D.G.R. 522 del 28/08/2020 e con D.C.R. n° 33/2 del 15/09/2020, del Regolamento Regionale 01/2017 per la Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

## Art. 2 - Distretti, Unità di Gestione e Aree di Unità di Gestione

1. Il territorio di competenza dell'ATC Barisciano per il prelievo della specie Cervo equivale a 106,77 kmq (10.677 ettari), corrispondente a circa l'8% del Comprensorio di Gestione del Cervo 2 individuato nel P.F.V.R. vigente.
2. Ogni Comprensorio viene suddiviso in uno o più Distretti di Gestione del Cervo (di seguito DGC). Il DGC rappresenta l'unità di riferimento per l'iscrizione dei cacciatori di selezione, per l'individuazione delle figure gestionali, dell'assegnazione del piano di prelievo oltre che dell'analisi di tutti i parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei prelievi rispetto alle problematiche in esso riscontrate.
3. I confini dei DGC devono coincidere con quelli dei diversi Enti gestori ricadenti nel Comprensorio (ATC, Parchi, Riserve, etc....) e/o Istituti Faunistici. Il territorio di competenza dell'ATC Barisciano viene suddiviso in Distretti di Gestione (di seguito DGC) che hanno un'estensione compresa tra i 5.000 e i 20.000 ettari.
4. Ogni Distretto viene identificato con un codice univoco a livello regionale riportante la dicitura DGC (Distretto gestione Cervo) seguito dalle lettere BAR (Barisciano) e dal numero identificativo di Distretto (es. DGCBAR01).
5. I DGC vengono ulteriormente suddivisi in Unità di Gestione (UdG) a cura dello stesso ATC, che rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione di tutte le attività previste dalla gestione, compresi i prelievi. Le Unità di Gestione devono avere una dimensione adeguata alla corretta applicazione del PdG e comunque indicativamente comprese tra i 100 e i 400 ettari.
6. Fanno parte integrante delle UdG anche gli Istituti Faunistici a gestione privata e pubblica.
7. Data la mobilità della specie, gli ampi spazi vitali e la segregazione tra i sessi, le UdG al fine di una migliore pianificazione sono accorpate in Aree di Gestione (AdG) con una estensione compresa tra i 1.000 e i 5.000 ettari.
8. Le AdG vengono identificate con un codice alfanumerico univoco a livello regionale riportante la dicitura AdG (Area di Unità di Gestione), seguito dalla sigla dell'ATC (BAR) ed una lettera identificativa (es. AdGBAR\_A)

### Art.3 - Figure tecniche dei Distretti e delle AdG del Cervo

1. Nell'ATC Barisciano opera una Commissione Ungulati (CU) composta da personale tecnico scelto dal Coges dell'ATC tra i propri membri, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 c.1 let. a, b, c, f, h, i, j del RR 01/2017 e dal Tecnico faunistico incaricato. Alle riunioni organizzate dalla CU possono partecipare, su invito, i Responsabili di DgC e di AdG.
2. Per ciascun DgC sono nominati, dal Presidente dell'ATC su proposta della CU, un Responsabile, ed uno o più Vice-Responsabili, per organizzare l'attività venatoria nel proprio DgC.
3. Per ciascuna AdG viene nominato un solo Responsabile per organizzare l'attività venatoria nella propria AdG; egli riveste automaticamente il ruolo di Responsabile di ogni UdG ricadente al suo interno.
4. Il Responsabile e i due Vice-Responsabili restano in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale, possono essere riconfermati o sostituiti su proposta della CU.
5. Il Presidente dell'ATC può revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile e ai Vice-Responsabili, qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC.
6. In ciascun DgC operano, se presenti, sotto il coordinamento del Tecnico faunistico incaricato dall'ATC e in accordo con i Responsabili di Distretto e di AdG, anche altre figure gestionali quali, selecontrollori, cacciatori di selezione, rilevatori biometrici, accompagnatori, cacciatori formati e conduttori di cane da traccia su pista di sangue, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli ed iscritti ai rispettivi elenchi regionali o dell'ATC dopo aver frequentato appositi corsi abilitanti certificati dalla Regione. Le figure indicate sopra costituiscono l'organico del DgC, e possono essere convocate periodicamente dall'ATC per la corretta organizzazione delle attività gestionali.
7. I Vice-Responsabili di DgC possono fungere da Responsabili di AdG.
8. All'interno delle AdG operano anche gli Accompagnatori ufficiali dell'ATC. Sono considerati Accompagnatori coloro che risultano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - cacciatore di selezione abilitato al prelievo del cervo (selecacciatore);
  - persona formata in materia di igiene e sanità della selvaggina abbattuta" (DGR 823/2016).

### Art.4 Compiti del Responsabile di DgC e di AdG

1. Il Responsabile, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC e dal Tecnico faunistico incaricato, ha il compito di coordinare i cacciatori di selezione - iscritti al proprio DgC o AdG - per tutte le operazioni di gestione e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.
2. I Responsabili hanno l'obbligo di interfacciarsi e supportare l'ATC, al fine di fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza che dovessero verificarsi di volta in volta nel DgC/AdG, comunque per ogni esigenza organizzativa dell'ATC.
3. Il Responsabile deve convocare e organizzare, almeno annualmente, una riunione con tutti i cacciatori iscritti al DGC/AdG, verbalizzando le principali decisioni assunte.

## Art.5 Accesso ai DgC e alle AdG

1. La caccia di selezione al Cervo può essere svolta da tutti i cacciatori in possesso di specifico titolo abilitativo riconosciuto dalla Regione Abruzzo ed iscritto nello specifico Elenco Regionale.
2. L'ATC attraverso la CU, sulla base della vigente normativa e della pianificazione faunistico-venatoria regionale, assegna i cacciatori, che hanno fatto richiesta, prima ad un determinato DgC e poi ad una determinata AdG. Il seleggiatore compila un modulo di adesione per la caccia di selezione al Cervo per permettere all'ATC di programmare le attività gestionali nel migliore dei modi.
3. I cacciatori, una volta assegnati ad un determinato DgC vengono smistati nelle varie AdG a seconda delle necessità gestionali, l'ATC in questa fase cerca di garantire una copertura omogenea all'interno dei DgC.
4. La CU dell'ATC, in collaborazione con i Responsabili di DgC e AdG, forma una graduatoria annuale delle richieste di iscrizione al Distretto sulla base del punteggio raggiunto dal richiedente derivante dalla somma dei singoli punti previsti per ciascun criterio che il seleggiatore soddisfi, secondo la seguente tabella:

<b>Criteri</b>	<b>punteggio</b>
residenti fuori provincia, ma residenti in Abruzzo	+1
residenza anagrafica in altro ATC della provincia	+2
residenza anagrafica in uno dei comuni compresi nell'ATC	+4
per ogni anno di iscrizione/ammissione all'ATC Barisciano a partire dal 2015	+5

*Tab. 1 - criteri e punteggio per iscrizione al Distretto*

5. In caso di saturazione di un Distretto le richieste di iscrizioni eccedenti vengono dirottate sugli altri Distretti qualora capienti.
6. In caso di parità di punteggio - tra cacciatori - la precedenza di accesso al Distretto è stabilita dando precedenza al seleggiatore in possesso di abilitazione alla caccia del cervo meno recente (più anni), e, permanendo l'equilibrio, per sorteggio.
7. Formata la graduatoria per l'iscrizione nei Distretti, i cacciatori eccedenti i posti disponibili sono collocati in una lista di attesa dalla quale sono prelevati nell'ordine della graduatoria medesima allorquando si liberino dei posti.
8. Il seleggiatore iscritto in lista d'attesa, al fine di maturare l'eventuale diritto di prelievo, è comunque tenuto a partecipare ai censimenti annuali e alle altre attività di monitoraggio organizzate dall'ATC.
9. L'ATC si dota di apposita piattaforma di teleprenotazione, ovvero APP online, che gestisca in tempo reale le uscite dei cacciatori e i dati di prelievo.
10. L'ATC, quando necessario, provvede ad informare e convocare incontri con i Responsabili di AdG/UdG al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività gestionali e fornire:
  - a. Elenco dei cacciatori di selezione assegnati ad ogni DgC;

- b. Elenco dei cacciatori di selezione assegnati ad ogni AdG;
  - c. Piano di prelievo annuale;
  - d. Graduatoria di merito.
11. Nel rispetto del presente Disciplinare, il selescacciatore di selezione può essere escluso dal prelievo del Cervo esclusivamente per:
- a. sua espressa volontà;
  - b. motivi disciplinari;
  - c. non aver esercitato la caccia di selezione per due anni consecutivi, anche avendo eseguito i censimenti.

#### **Art.6 - Consegna dei contrassegni**

1. A inizio stagione venatoria la CU assegna al DgC un numero di contrassegni pari al numero di capi previsti dal piano di prelievo nei Distretti, suddivisi per classe di sesso ed età.
2. Il Tecnico faunistico incaricato dall'ATC, in collaborazione con il Responsabile di DgC, ha il compito di ripartire i contrassegni (o fascette) per ogni Responsabile di AdG presente nei DgC.
3. I contrassegni sono gestiti dal sistema di teleprenotazione, ovvero APP online, e sono distribuiti dal Responsabile di AdG ai singoli cacciatori risultati assegnatari.
4. A fine stagione i contrassegni non consegnati o non utilizzati sono consegnati dal Responsabile di AdG all'ATC.
5. Nel caso di cambio di Responsabile di AdG i contrassegni devono essere consegnati direttamente al nuovo Responsabile, il passaggio deve essere rendicontato alla CU per evitare smarrimenti o doppie assegnazioni di fascette.
6. I contrassegni sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono assegnati dal Responsabile di DgC/AdG in maniera univoca ai cacciatori iscritti ed autorizzati.
7. I contrassegni rimangono in carico a ciascun selescacciatore e devono essere riconsegnati al Responsabile di AdG al momento dell'eventuale cancellazione del selescacciatore dal DgC. Ai fini migliorativi della gestione, sarà comunque facoltà del Responsabile sotto coordinamento della CU decidere l'eventuale riconsegna della fascetta all'ATC o assegnarla ad altro selescacciatore.

#### **Art.7 - Gruppi per la caccia di selezione**

1. I cacciatori di selezione iscritti alle singole AdG, possono essere suddivisi dal Responsabile AdG in Gruppi di caccia composti da massimo 10 selescacciatori.
2. Per lo svolgimento dell'attività di gestione, ogni Gruppo di caccia nomina un proprio referente o Capogruppo, che deve coordinare il Gruppo e interfacciarsi con il Responsabile di AdG.
3. I nominativi dei Capigruppo devono essere comunicati all'ATC e possono essere inseriti nell'APP online dell'ATC.

#### **Art.8 - Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento**

1. Il Responsabile AdG, coordinato dal Tecnico faunistico incaricato dall'ATC, deve coordinare tutti gli iscritti della propria singola AdG per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

2. I cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo, sono tenuti a partecipare a tutte le attività di monitoraggio, definite annualmente dall'ATC, per il Distretto di appartenenza.
3. È consentita l'assenza a 1 delle 4 sessioni di censimento da postazione fissa svolte annualmente in contemporanea regionale da punti di vista vantaggiosi.
4. I punteggi acquisiti nei censimenti concorrono nella formazione della graduatoria di merito.
5. I censimenti si svolgono nei tempi e nelle modalità stabilite annualmente dalla Regione Abruzzo (censimenti al primo verde da punti vantaggiosi) e dall'ATC (censimento al bramito).
6. L'unica assenza permessa è giustificata solo per comprovati motivi di salute/famiglia - previo avviso al Responsabile AdG, al fine di poter comunque organizzare le postazioni nella maniera più efficiente possibile.
7. L'assenza ingiustificata alle attività di monitoraggio, elencate al comma 5, ed il mancato avviso, come da comma 6, comporta l'esclusione dal prelievo del Cervo per anni 1 (uno).
8. Entro 5 giorni dal termine dei censimenti il Responsabile AdG è tenuto a consegnare all'ATC i risultati dei monitoraggi e relativa documentazione, secondo le modalità impartite dall'ATC.

### Art.9 - Piano di prelievo

1. Per i cacciatori residenti nei comuni ricadenti nel territorio dell'ATC, assegnatari di un capo classe M3 oppure M2, per svolgere l'attività, è sempre necessario esercitare insieme ad un Accompagnatore.
2. Per i cacciatori NON residenti, assegnatari di un capo, di qualsiasi classe o sesso, per svolgere l'attività, è sempre necessario esercitare insieme ad un Accompagnatore in regola con i requisiti previsti dal presente Disciplinare, iscritto od ammesso a cacciare nell'ATC Barisciano per la stagione venatoria alla quale si riferisce l'assegnazione del capo in questione.
3. L'accompagnatore, grazie alla conoscenza del territorio e alle capacità di riconoscimento delle classi d'età, supporta il selescacciatore nella scelta del capo da prelevare. La responsabilità dell'abbattimento è comunque esclusiva responsabilità del titolare del capo assegnato.
4. L'ATC, tramite la CU, compatibilmente con la normativa vigente anche nel campo fiscale e commerciale, può destinare una quota degli abbattimenti per la classe M3 alla libera vendita.
5. L'accesso ai capi M3 in libera vendita, denominati "1° Classe" è possibile previo il pagamento di un acconto di € 2.000, fino ad esaurimento fascette "1° Classe".
6. Il saldo finale del capo avverrà a seguito delle pesature del trofeo e della valutazione finale del trofeo effettuata da una commissione ufficiale ABIF/CIC.
7. La commissione ufficiale ABIF/CIC opera la valutazione finale dei trofei abbattuti in un periodo seguente i 3 mesi dopo la chiusura della stagione venatoria, indicativamente tra i mesi di maggio e giugno.

\* ABIF = Accademia Biometrica Faunistica Italiana

\* CIC = Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna

\* 1° Classe = Capo con trofeo con caratteristiche superiore agli standard, generalmente con peso del cranio con palco  $\geq 8,5$  kg con 16-18 punte totali.

### Art. 10 - Graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi

1. L'ATC assegna i capi in prelievo ai cacciatori iscritti alle varie AdG dei Distretti.
2. L'attribuzione dei capi avviene secondo metodi meritocratici in base alla partecipazione del selescacciatore alle attività gestionali e secondo criteri di rotazione negli anni di assegnazione

delle varie classi di sesso ed età, anche eventualmente sorteggiando tra coloro che non hanno ricevuto il capo precedente. Le attività gestionali che possono essere prese in considerazione sono ratificate dal Co.Ges. su proposta della CU dell'ATC.

3. L'ATC, coadiuvato dal Responsabile DGC, deve tenere aggiornata la graduatoria di merito annuale di tutti gli iscritti ai DGC per l'assegnazione dei capi prevista all'Art.10 comma 1 e Art.11 comma 1.
4. Per cacciatori residenti nei comuni ricadenti nel territorio dell'ATC i punti di merito indicati in tabella 3 hanno valenza di € 4/punto esclusivamente nel caso che il selecacciatore ne chieda la commutazione e l'utilizzo per il ristoro totale o parziale del capo assegnato. I punti così monetizzati vengono automaticamente sottratti dall'ATC dal totale individuale del selecacciatore.
5. La graduatoria viene aggiornata annualmente ed esposta sul sito web dell'ATC. La graduatoria è la risultanza della somma algebrica dei punti individuali, calcolati secondo i criteri riportati nella tabella sottoestesa (tab. 3), ai quali sono sempre sottratti eventuali punti monetizzati dal selecacciatore ai sensi del comma 4. Ogni criterio riportato nella tab. 3 è riferito esclusivamente ad attività svolte nell'ATC Barisciano e da esso organizzate o coordinate, quali:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio per ogni stagione venatoria</b>
Responsabile di DGC	+5
Vice-Responsabile di DGC	+3
Responsabile di AdG	+4
Permanenza nel DGC per ogni anno	+1
Anzianità di abilitazione per ogni anno	+2
Accompagnamento di un selecacciatore e prelievo corretto del capo	+3
Partecipazione al censimento da postazione fissa organizzato dall'ATC secondo quanto previsto dal presente disciplinare.	+4 (per sessione)
Partecipazione ad una sessione di censimento al bramito organizzato dall'ATC secondo quanto previsto dal presente disciplinare	+2 (unica sessione)



Recupero riuscito del capo ferito con conduttore cane da traccia	+2
Completa esecuzione del Piano di abbattimento	+2
Conduttore cane da traccia	+1 per ogni capo recuperato
Rilievo misurazioni (per Biorilevatori)	+ 1 ogni 5 misurazioni effettuate
Rilievo misurazioni (per cacciatori e biorilevatori)	+0,5 per ogni misurazione effettuata correttamente
Adulto assegnato, abbattuto scarto	+ 5
Subadulto assegnato, abbattuto scarto	+ 3
Giovane assegnato, abbattuto scarto	+ 2
Abbattuto animale defedato/ferito	+ 2
Rilievo misurazioni (per cacciatori e biorilevatori)	-0,5 per ogni misurazione effettuata scorrettamente
Mancata compilazione sull'APP online	- 5
Cranio non integro	- 4
Mancato abbattimento con zero uscite di caccia	- 6
Misurazione effettuata in un centro di misurazione non riconosciuto dall'ATC per il Cervo	-7 (sospensione per un anno dalle attività gestionali per il selecacciatore ed il biorilevatore)
Incompleta esecuzione del piano di prelievo assegnato (da 0 a 15 uscite)	-3
Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia, in caso di ferimento	-5

Mancato conferimento del capo al Punto di controllo (se attivo e funzionante)	sospensione per due anni dalle attività gestionali
* Adulto scarto = trofeo con meno di 10 punte totali (5 per stanga) e con peso del cranio intero inferiore a 5,5kg; *subadulto scarto = trofeo con meno di 8 punte totali; *giovane scarto = trofeo con aste più corte di 30 cm, con assenza di altre ramificazioni.	

*Tab.3 - criteri di assegnazione punti di merito per assegnazione capo da abbattere*

6. Per la costituzione della prima graduatoria di merito non si applicano i criteri contenuti nel comma 5. Il punteggio del singolo selecacciatore è dato esclusivamente dalla somma del punteggio di punti 4 per ogni singola sessione (mattino/sera) di partecipazione al censimento da postazione fissa, organizzato dall'ATC, con riferimento ai censimenti effettuati sul proprio territorio negli ultimi 6 anni (2024-2023-2022-2021-2019-2018).
7. A ciascun selecacciatore iscritto ad uno dei Distretti è consentito, previa comunicazione all'ATC, da effettuare appena gli viene assegnato il capo, rinunciare, per una sola stagione venatoria, al prelievo del capo assegnato senza perdere i diritti acquisiti.

## Art.11 - Prezzario per l'assegnazione dei capi Cacciatori residenti in Regione Abruzzo

### ATC Barisciano

1. Per ogni capo da prelevare il selecacciatore residente - che risulta assegnatario - è tenuto a versare un contributo per la gestione all'ATC secondo il seguente listino, stilato sulla base delle classi di sesso ed età del Cervo.

*Tab. 4 - prezzario cervi assegnati a cacciatori residenti in Regione Abruzzo*

Classe sesso ed età	Prezzo in €
Classe 0 (M-F piccolo < 12 mesi)	90,00
Classe F1 (femmina sottile 12-24 mesi)	150,00
Classe F2 (femmine adulta >24 mesi)	170,00
Classe M1 (maschio giovane 12-24 mesi)	180,00
Classe M2 (maschio subadulto 2-4 anni)	250,00*
Classe M3 (maschio adulto ≥5 anni)	350,00*

(\*) costo totale per esemplare "medio", ripartito in quota fissa iniziale ed una quota finale in base al peso CIC del trofeo (cioè il peso intero del cranio con palco meno 700 gr, pesato almeno 3 mesi dopo l'abbattimento).

*Tab. 5 - prezzario dei cervi maschi subadulti (M2) assegnati a cacciatori residenti in Regione Abruzzo*

<b>Quota fissa iniziale</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>Totale</b>	<b>Peso trofeo CIC</b>
€ 200,00	+€ 50,00	€ 250,00	fino a 2,5 kg
€ 200,00	+€ 70,00	€ 270,00	tra 2,51 kg e 3,00 kg
€ 200,00	+€ 100,00	€ 300,00	da 3,01 kg in su

*Tab.6 - prezzario dei cervi maschi adulti (M3) assegnati a cacciatori residenti in Regione Abruzzo*

<b>Quota fissa iniziale</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>Totale</b>	<b>Peso Trofeo CIC</b>
€ 250,00	€ 100,00	€ 350,00	fino a 6,50 kg
€ 250,00	+ € 300,00	€ 550,00	da 6,51 a 7,00 kg
€ 250,00	+ € 350,00	€ 600,00	da 7,01 kg a 7,50 kg
€ 250,00	+ € 450,00	€ 700,00	da 7,51 kg a 8,00 kg
€ 250,00	+ € 520,00	€ 770,00	da 8,01 kg a 8,50 kg
€ 250,00	+ € 580,00	€ 830,00	da 8,51 kg a 9,00 kg
€ 250,00	+ € 650,00	€ 900,00	da 9,01 kg a 9,50 kg
€ 250,00	+ € 850,00	€ 1.100,00	da 9,51 kg a 10,00 kg
€ 250,00	+ € 850,00	+ € 2 al gr*	da 10,01 kg in su

(\*) fino a un tetto massimo di € 1.500

**Art. 12 – Prezzario per l’assegnazione dei capi a Cacciatori NON residenti in Regione Abruzzo - ATC Barisciano**

1. Per ogni capo da prelevare il selecacciatore non residente in regione Abruzzo - che risulti assegnatario - è tenuto a versare un contributo alla gestione dell’ATC secondo il seguente listino riportato nella tabella 7 integrata con i correttivi aggiuntivi indicati dalle tabelle 8 e 9 stilato sulla base delle classi di sesso ed età del Cervo.

*Tab.7 - Prezzario cervi assegnati a cacciatori NON residenti in Regione Abruzzo*

<b>Classe sesso ed età</b>	<b>Prezzo in €</b>
Classe 0 (M-F piccolo < 12 mesi)	230,00
Classe F1 (femmina sottile 12-24 mesi)	350,00
Classe F2 (femmine adulta >24 mesi)	370,00
Classe M1 (maschio giovane “fusone” 12-24 mesi)	410,00
Classe M2 (maschio subadulto 2-4 anni)	710,00*
Classe M3 (maschio adulto $\geq$ 5 anni)	1.300,00*

(\*) costo totale per esemplare “medio”, ripartito in quota fissa iniziale ed una quota finale in base al peso CIC del trofeo (cioè il peso intero del cranio con il palco meno 700 gr, pesato almeno 3 mesi dopo l’abbattimento)

*Tab. 8 - prezzario cervi maschi subadulti (M2) assegnati a cacciatori NON residenti in Regione Abruzzo*

<b>Quota fissa iniziale</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>Totale</b>	<b>Peso trofeo CIC</b>
€ 370,00	+ € 340,00	€ 710,00	fino a 2,5 kg
€ 370,00	+ € 400,00	€ 770,00	da 2,51 a 3,00 kg
€ 370,00	+ € 500,00	€ 870,00	da 3,01 kg in su

*Tab. 9 - prezzario cervi maschi adulti (M3) assegnati a cacciatori NON residenti in Regione Abruzzo*

<b>Quota fissa iniziale</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>Totale</b>	<b>Peso trofeo CIC</b>
€ 470,00	+ € 830,00	€ 1.300,00	fino a 5,50 kg
€ 470,00	+ € 1.100,00	€ 1.570,00	da 5,51 a 6,00 kg
€ 470,00	+ € 1.400,00	€ 1.870,00	da 6,01 kg a 6,50 kg
€ 470,00	+ € 1.730,00	€ 2.200,00	da 6,51 kg a 7,00 kg
€ 470,00	+ € 2.130,00	€ 2.600,00	da 7,01 kg a 7,50 kg
€ 470,00	+ € 2.830,00	€ 3.300,00	da 7,51 kg a 8,00 kg
€ 470,00	+ € 4.030,00	€ 4.500,00	da 8,01 kg a 8,50 kg
€ 470,00	+ € 4.480,00	€ 4.950,00	da 8,51 kg a 9,00 kg
€ 470,00	+ € 5.000,00	+€ 4,00 al gr*	da 9,01 kg in su

### Art.13 - Pagamento contributo per capo assegnato

1. Il selescacciatore è tenuto a versare entro e non oltre 10 giorni dall'assegnazione del capo di Classe M2 o M3 un acconto pari alla "Quota fissa iniziale" stabilita per il capo attribuito, indicata nelle tabelle 4, 5, 6, 7 e 8; il saldo finale dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla "pesatura CIC", ovvero 3 mesi dopo l'abbattimento del capo.
2. Il selescacciatore dovrà versare - entro e non oltre 10 giorni dall'assegnazione del capo di Classe 0, F1, F2 ed M1 - un acconto pari al 30% del totale previsto e regolarizzare il saldo finale entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto abbattimento.
3. In caso di mancato abbattimento del capo assegnato l'acconto versato non è mai restituito in quanto è trattenuto dall'ATC quale contributo alle spese generali di gestione.
4. In caso di mancato versamento dell'acconto dovuto entro i termini fissati al comma 1 il capo è attribuito ad altro selescacciatore, nel rispetto della graduatoria di cui all'Art.10.
5. In caso di mancato pagamento del saldo dovuto, calcolato nei termini fissati ai commi 1 e 2, oltre a subire azione giurisdizionale, il selescacciatore è escluso da ogni forma di caccia agli ungulati che si effettua sul territorio dell'ATC.

### Art. 14 - Comportamento del selescacciatore di selezione

1. I cacciatori di selezione, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi, sia nei confronti dell'ambiente e della fauna. Anche nell'abbigliamento, il selescacciatore di selezione è chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.
2. Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il selescacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.

### Art.15 - Modalità di caccia

- 1) La caccia di selezione può essere svolta dal selescacciatore solo in forma individuale all'aspetto e senza l'uso dei cani, all'interno dell'UdG attivata sull'APP dal selescacciatore al momento in cui inizia l'attività, anche con terreno coperto di neve. Nell'azione di caccia il selescacciatore, se previsto dal presente Disciplinare, è coadiuvato obbligatoriamente da un Accompagnatore ufficiale dell'ATC. Per il recupero degli animali feriti sono utilizzati conduttori abilitati e cani da traccia abilitati ENCI, ovvero l'ATC può utilizzare cani e conduttori indicati dalla Regione Abruzzo o da ENCI. In ogni caso i cani sono sempre condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore.
- 2) Nell'attività di recupero anche l'Accompagnatore armato può procedere con l'abbattimento del capo ferito in questione.
- 3) Il prelievo può essere eseguito:
  - a. con arma esclusivamente a canna rigata non semiautomatica di calibro previsto dalla normativa regionale, fatta eccezione del calibro ".270" millesimi di pollice che si intende comunque utilizzabile. L'arma deve essere sempre dotata di ottica di puntamento.

- b. con Arco compound con libbraggio minimo di 50 libbre. L'istruttore che ha rilasciato l'attestato deve essere selecontrollore e Istruttore Nazionale di tiro con l'arco da caccia. Non sarà considerato valido l'attestato rilasciato da istruttori sportivi. La caccia di selezione con l'arco al cervo può essere effettuata sia alla cerca che da appostamento sopraelevato in accordo con i Responsabili DGC.
- 4) Il selecciatore per poter essere ammesso alla caccia di selezione dovrà essere dotato di binocolo da osservazione con ingrandimenti non inferiori a sette per la corretta identificazione del capo assegnato.
  - 5) Le armi utilizzate dovranno essere obbligatoriamente tarate presso un poligono autorizzato. Il selecciatore al cervo, all'atto di ritiro delle fascette/contrassegni, dovrà dimostrare la taratura dell'arma o delle armi che intende utilizzare, attraverso la consegna all'ATC, anche in copia, di apposita attestazione, rilasciata dal direttore di tiro del poligono, comprendente, oltre i dati identificati dell'arma, anche le specifiche delle munizioni utilizzate e il bersaglio oggetto di sparo. Si considera correttamente tarata l'arma indicata sull'attestazione che è stata in grado di centrare con almeno 4 colpi su 5 un bersaglio di 15 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza. L'attestazione ha validità di 12 mesi.
  - 6) Per l'esercizio della caccia di selezione al cervo e per le tarature è obbligatorio l'utilizzo di munizioni monolitiche atossiche (lead free o senza piombo). Per i prelievi possono essere utilizzate esclusivamente le munizioni monolitiche utilizzate per la taratura dell'arma in uso al momento.
  - 7) Per l'accesso al luogo di caccia, per eventuali spostamenti nonché per il rientro dall'attività di caccia, l'arma deve essere scarica ed in custodia.
  - 8) Prima di eseguire lo sparo, il selecciatore deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza, presumendo dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al selecciatore di accertarsi dell'esito del tiro e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato.
  - 9) In caso di ferimento dubbio o accertato, il selecciatore deve attivare le procedure di verifica attraverso la richiesta di intervento da parte di Conduttore di cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori di cane da traccia abilitato con i relativi recapiti telefonici è consultabile sul sito internet dell'ATC.
  - 10) In nessun caso la caccia di selezione al Cervo rappresenta un'attività ostativa allo svolgimento delle altre attività venatorie, di addestramento/allenamento dei cani previste nel territorio.

## Art. 16 - Realizzazione appostamenti di caccia

1. La costruzione di altane deve essere realizzata previo accordo e consenso scritto con i proprietari o conduttori del fondo, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti. Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale.
2. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni strutturali che ne possano compromettere le condizioni vegetative e sanitarie. Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimossi da coloro che lo abbiano allestito e/o utilizzato, ponendo cura a ripristinare lo stato dei luoghi. Gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri.

## Art. 17 - Registrazione uscite di caccia

1. Ogni selescacciatore di selezione iscritto ad un DGC ed ad una AdG viene registrato sull'apposita APP di caccia online utilizzata dall'ATC.
2. Al momento d'inizio dell'attività venatoria il selescacciatore deve registrare "l'uscita" di caccia sull'APP, ovvero su equivalente Sistema di Teleprenotazione digitale.
3. Ogni selescacciatore è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione digitale (APP) per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, per caricare foto e dati del capo abbattuto e altro previsto dal presente Disciplinare che l'ATC ritenga utile.
4. L'APP online, ovvero l'utilizzo della stessa da parte del selescacciatore, rappresenta lo strumento utilizzato dall'ATC per la gestione delle varie attività connesse alla gestione del cervo e non è mai la condizione o lo strumento "autorizzativo" all'esercizio della caccia. Altresì rappresenta un ausilio alla vigilanza da parte degli Organi competenti. Pertanto, i cacciatori per le uscite, per i tempi e le modalità di caccia devono sempre fare riferimento esclusivamente alle norme vigenti. Tale sistema è condiviso con gli Organi di Vigilanza territoriali (Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Guardiaparco) e con il servizio DPD023 della Regione Abruzzo.
5. Ogni selescacciatore è tenuto ad eseguire la chiusura dell'uscita di caccia sull'APP online che deve essere effettuata al termine dell'uscita di caccia stessa, registrando tutti i dati richiesti.

## Art. 18 - Abbattimenti

1. Su ogni Cervo abbattuto il selescacciatore, prima di rimuoverlo dal luogo dell'abbattimento, deve apporre al tendine d'Achille dell'animale, uno dei propri contrassegni (o fascetta) consegnati dall'ATC.
2. Non appena terminata l'apposizione del contrassegno il selescacciatore deve comunicare l'avvenuto abbattimento al Responsabile di AdG, e registrare lo stesso sull'APP online.
3. Il selescacciatore - dopo l'abbattimento - è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina abbattuta e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente.
4. Il selescacciatore subito dopo la comunicazione di avvenuto abbattimento al Responsabile AdG e su APP online, deve realizzare 2 foto - direttamente in campo - caricarle nel più breve tempo possibile sull'APP online, quali:
  - una dell'animale per intero, dove si evinca anche il sesso dell'animale;
  - una del dettaglio dell'arto posteriore su cui è stato apposto il contrassegno in modo che si evinca il codice alfanumerico dello stesso.
5. Le suddette foto caricate con immediatezza sull'APP online permettono una celere verifica della corretta prassi di abbattimento da parte del Responsabile di AdG o del Tecnico faunistico.
6. Al Punto di controllo il selescacciatore collabora con il Rilevatore biometrico presente nel Punto di controllo, alla rilevazione di tutte le informazioni richieste dall'ATC.
7. Il selescacciatore, nel Punto di controllo, è tenuto a realizzare - e caricare su APP online - una foto (n. 3) della mandibola dalla quale si evinca lo stato di sviluppo e/o usura dentale della stessa.



8. Il selescacciatore ha l'obbligo di riportare sull'APP online entro 48 ore dall'abbattimento, i dati biometrici del capo abbattuto, registrati dal rilevatore biometrico nel punto di controllo su apposita scheda.
9. Il selescacciatore può affidare cranio e mandibola di tutti gli esemplari abbattuti (maschi, femmine e piccoli), ben scarnificati, puliti e pronti per l'ispezione del Tecnico faunistico incaricato, all'ATC se quest'ultimo ne manifesta, attraverso espressa decisione del CO.GES, la volontà.
10. Nell'applicazione del comma 9 il selescacciatore deve apporre una sigla con pennarello indelebile nella zona del palato tra le due file dei denti mascellari nel caso del cranio, e sulla zona laterale nel caso della mandibola, su ambo le emimandibole se queste si sono separate durante i processi di pulitura. La sigla riporta: nome e cognome del selescacciatore, data dell'abbattimento, sigla del DGC, numero fascetta dove è avvenuto l'abbattimento. Il cranio, il cranio con trofeo e la mandibola degli animali abbattuti rimangono in custodia dell'ATC fino al termine della manifestazione annuale di "Mostra dei trofei" organizzata dai Comprensori, al fine di effettuare tutti i controlli del caso (misurazioni di routine, valutazione CIC) e di calcolare il valore monetario del capo. Dal momento dell'affidamento all'ATC delle parti di cervo sopra menzionate questi rilascia ricevuta di consegna al proprietario e ne è legalmente custode responsabile fino alla riconsegna.

#### **Art. 19 - Verifica e Registrazione capi abbattuti**

1. Per la verifica della corretta esecuzione del prelievo e per il controllo sul rispetto del piano di abbattimento assegnato, l'ATC individua punti di controllo dove sono conferiti tutti i capi abbattuti dai cacciatori per la verifica della corrispondenza capo assegnato-capo abbattuto. Il rilevamento delle misure biometriche è eseguito da rilevatori abilitati tramite corsi ISPRA e l'eventuale raccolta dei campioni biologici avviene sotto la direzione delle autorità sanitarie competenti.
2. I punti di controllo, laddove operano i rilevatori biometrici, sono individuati dall'ATC in numero adeguato e con una distribuzione territoriale che consenta di coprire il maggior territorio possibile.
3. Il controllo preliminare da parte del rilevatore biometrico può essere seguito da una valutazione accurata da parte del Tecnico faunistico incaricato dall'ATC, nel periodo in cui cranio e mandibola sono sotto custodia dell'ATC ex art. 18; il tecnico attraverso la lettura comparata dei dati biometrici e l'esame e la misurazione della mandibola definisce la classe di età di appartenenza dell'animale, stabilendo quindi la corretta o scorretta esecuzione del prelievo.
4. Ogni difformità tra capo assegnato e capo prelevato è sanzionata dall'ATC con penalità crescenti sulla base della gravità rilevata, secondo i parametri riportati nella tabella 10. In ogni caso non può essere superato il piano di prelievo per classi di sesso ed età approvato dalla Regione ed assegnato all'ATC.

Tab. 10 - indicazioni su penalità assegnate agli errori dei cacciatori

N°	Infrazione	Penalità	Note
1	Abbattimento di classe diversa da quella assegnata	10 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva più pagamento raddoppiato del valore del capo prelevato	Penalità di base per qualsiasi errore
2	Abbattimento di maschio adulto al posto di altra classe	3 anni di sospensione dalla caccia di selezione al cervo	In aggiunta a quella di base
3	Abbattimento di maschio subadulto al posto di altra classe tra femmine e piccoli	2 anni di sospensione dalla caccia di selezione al cervo	In aggiunta a quella di base
4	Abbattimento di maschio giovane al posto di altra classe tra femmine e piccoli	1 anno di sospensione dalla caccia di selezione al	In aggiunta a quella di base
5	Abbattimento di femmina adulta o giovane al posto di piccolo	15 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva più il pagamento del capo abbattuto	In aggiunta a quella di base
6	Abbattimento di piccolo al posto di femmina adulta o giovane	15 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva	In aggiunta a quella di base

## Art.20 - Definizione delle classi di sesso ed età

1. Ai fini della registrazione dei capi abbattuti si specificano le seguenti definizioni delle classi di sesso ed età definite dalla Regione e dal Manuale e Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ISPRA 90/2013.

- Cervo maschio adulto: maschio di età superiore od uguale a cinque anni compiuti, con dentatura completa ed usura (consumo delle cuspidi e affioramento della dentina) visibile sui 3 molari. Generalmente (ma non automaticamente) palco con stanghe di più di 90 cm con 5-7 punte.
- Maschio subadulto: maschio di età compresa tra i due e i quattro anni compiuti, con dentatura definitiva ed usura assente o limitata all'ultimo lobo del terzo molare. Generalmente palco con stanghe di meno di 85 cm con 4-6 punte.
- Maschio giovane (generalmente fusone): maschio di età compresa tra i 17 e i 22 mesi, con dentatura non definitiva con terzo premolare tricuspido e due soli molari.

- Femmina adulta: femmina con età uguale o superiore ai due anni compiuti con dentatura completa o con terzo molare in fase di eruzione.
  - Femmina giovane o sottile: femmina con età compresa tra i 20 e i 22 mesi, con dentatura non definitiva con terzo premolare tricuspido e con due soli molari.
  - Piccolo: capo di 8-10 mesi, con dentatura incompleta, terzo premolare tricuspido ed un solo molare.
3. In riferimento alle linee guida ISPRA per i Cervidi il cambio di classe avviene dal 31 marzo al 30 aprile.
  4. I piani di prelievo per il cervo possono contenere distinzione tra femmine adulte (F2) e femmine sottili (F1). Per la valutazione dell'età si utilizza fundamentalmente l'esame della tavola dentaria sulla base della conoscenza dei ritmi medi di eruzione, sostituzione ed usura dei denti.

### Art. 21 - Sanzioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

### Art. 22 Tutela dell'Orso Bruno Marsicano e territori area natura 2000 e ZPE 1.

1. Le modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al cervo per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano sono riportate all'appendice I di cui al presente disciplinare.
2. Nel cui territorio ricadono ZPE, ZPS o ZSC con presenza dell'Orso bruno marsicano- per la sostenibilità delle attività di selezione al Cervo - sono applicate le stesse modalità e tutele applicate alla caccia di selezione al Cinghiale.
3. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al cervo con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di evitare azioni di disturbo al plantigrado, il Dipartimento Agricoltura, può adottare ulteriori specifiche disposizioni anche a seguito di eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000

### APPENDICE 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cervo da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio Regionale.

- I. Esclusione di tutte le celle occupate per almeno il 50% da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusti.
- II. Possibilità di individuare punti di fissi dove posizionare le altane.

- III. In caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso, su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", la caccia di selezione è temporaneamente sospesa. L'ATC, in questi casi, provvede a comunicare tempestivamente a tutti i cacciatori di selezione l'interdizione delle sottozone indicate. La riattivazione del prelievo avverrà solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso" previo accertamento dell'allontanamento del plantigrado da quelle.